# SENATO DELLA REPUBBLICA

### III LEGISLATURA

(N. 207)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro (ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1958

Modifiche all'articolo 6 della legge 14 aprile 1957, n, 277, relativa alla istituzione in Roma di un museo storico della liberazione

Onorevoli Senatori. — Con la legge 14 aprile 1957, n. 277, fu istituito in Roma un Museo storico della liberazione, allo scopo di assicurare al patrimonio storico nazionale la più completa ed ordinata documentazione degli eventi storici nei quali si concretò e si svolse la lotta per la liberazione di Roma durante il periodo 8 settembre 1943-4 giugno 1944

A norma dell'articolo 6 della citata legge, le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti e non sono valide se non sono presenti tutti i componenti il Comitato stesso.

Quest'ultima disposizione però è in pratica mapplicabile per la difficoltà di riunire tutte le persone facenti parte del Comitato in parola, il quale pertanto è posto in condizione di non poter funzionare.

In conseguenza si è reso indispensabile modificare il terzo comma dell'articolo 6 della legge nel senso che per la validità delle adunanze è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti il Comitato di cui trattasi.

A questo scopo è stato appunto predisposto l'unito disegno di legge.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### DISEGNO DI LEGGE

#### Articolo unico.

Il testo dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1957, n. 277, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovrintende alla gestione economica ed amministrativa del Museo; provvede a tutto quanto attiene all'attività del Museo.

Il Comitato è convocato presso la sede locale del Museo, o altrove, ogni qualvolta il Presidente lo consideri opportuno nell'interesse del Museo, ovvero quando me facciano richiesta quattro suoi membri e il Collegio dei revisori dei conti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non sono presenti la metà più uno dei componenti il Comitato.

In caso di parità prevale il voto del Presidente ».